

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA
IN PARTE IMMEDIATA E IN PARTE DIFFERITA

Rend & Cap

Tasso Tecnico 0%

È un prodotto di



Retro di copertina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

REND & CAP è un contratto di assicurazione di rendita vitalizia, in parte immediata, in parte differita, avente funzione previdenziale in base al quale Mediolanum Vita si impegna a corrispondere ai Beneficiari:

- in un primo periodo, di seguito definito "Periodo Iniziale", stabilito dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, una rendita in misura fissa, il cui importo è definito dal Contraente stesso. L'importo di tale rendita non potrà comunque essere superiore a quello della rendita vitalizia immediata erogabile alla sottoscrizione del contratto a parità di Premio. In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del Periodo Iniziale, Mediolanum Vita erogherà ai Beneficiari designati il capitale residuo rivalutato, come definito al successivo Art. 8;

- successivamente, una rendita rivalutabile, definita sulla base del capitale residuo rivalutato. In caso di decesso dell'Assicurato dopo la scadenza del Periodo Iniziale, la polizza si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito da Mediolanum Vita.

In base alla rateazione prescelta dal Contraente nel modulo di Proposta, la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata, in rate: annuali, semestrali, trimestrali o mensile.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato. La rendita annua assicurata, il cui ammontare iniziale è indicato nel documento di polizza, si rivaluta annualmente, come stabilito al successivo Art. 7.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta di Polizza che è parte integrante e necessaria del Set Informativo e viene contestualmente consegnata al Contraente.

Le Condizioni di Assicurazione si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Polizza.

Mediolanum Vita S.p.A. dà altresì per conosciuta da parte del Contraente la propria accettazione della sottoscrizione della Proposta di Polizza e, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa.

ART. 3 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE - DECORRENZA

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, ovvero alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione. Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

ART. 4 - PREMIO

Il contratto prevede il versamento di un premio unico all'atto della sottoscrizione della Proposta di Polizza.

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

- assegno bancario non trasferibile, intestato esclusivamente alla Compagnia;
- addebito diretto in conto corrente per i correntisti di Banca Mediolanum S.p.A.

Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

Il premio pagato resta acquisito alla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato successivamente al Periodo Iniziale.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui "è informato", ai sensi del precedente Art. 2, che il contratto è concluso (data di sottoscrizione della Proposta) dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione del documento di polizza di spettanza del Contraente.

Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso il Premio versato al netto dei diritti fissi per l'emissione della polizza.

ART. 7 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il presente contratto riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata MEDINVEST, attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del MEDINVEST.

L'importo della rendita vitalizia pagabile a partire dalla fine del Periodo Iniziale verrà determinato sulla base del capitale residuo rivalutato e del coefficiente di conversione relativo all'età raggiunta dall'Assicurato a tale data (cfr. tabella A allegata). Successivamente sarà rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, sulla base del tasso di rivalutazione determinato come di seguito specificato. Mediolanum Vita dichiara entro il 28 febbraio di ogni anno il rendimento da attribuire agli assicurati ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata "Medinvest", di cui all'art. 3 del Regolamento allegato, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. Il rendimento da attribuire agli assicurati non potrà comunque risultare superiore a quello ottenuto trattenendo dal rendimento della gestione separata un minimo di 1,2 punti percentuali, quale commissione di gestione.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa e resta definitivamente acquisita (consolidamento annuale).

ART. 8 CAPITALE RESIDUO RIVALUTATO

Nel corso del Periodo Iniziale l'importo del capitale residuo rivalutato, pagabile in caso di decesso dell'Assicurato, viene determinato sottraendo al versamento effettuato dal Contraente (al netto delle spese di cui al successivo Art. 12) gli importi delle rendite pagate ed applicando all'importo così risultante, ad ogni ricorrenza annuale dalla decorrenza del contratto, la rivalutazione determinata secondo quanto previsto al precedente Art.7.

ART. 9 - RISCATTO E PRESTITI

Il presente contratto non prevede l'esercizio del diritto di riscatto né la concessione di prestiti.

ART. 10 - CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Compagnia ne faccia annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

ART. 11 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 12 – ONERI DEL CONTRATTO

A) COSTI DI SOTTOSCRIZIONE

Alla sottoscrizione del contratto viene trattenuto da Mediolanum Vita un caricamento pari al 3,60% del Premio versato dal Contraente.

È inoltre prevista l'applicazione di un diritto fisso pari a € 6,00.

B) COSTI AMMINISTRATIVI

Ad ogni erogazione della rendita, è applicata una commissione pari all'1,25% della rendita stessa.

C) COSTI INDIRETTI

Aliquota del rendimento del Fondo abbinato pari al massimo al 20%, trattenuta da Mediolanum Vita in occasione della rivalutazione della rendita con un minimo dell'1,2% quale commissione di gestione. Resta fermo che la misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

ART. 13 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti effettuati dalla Compagnia dovranno essere preventivamente consegnati ovvero inviati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare in caso di vita dell'Assicurato ai fini dell'erogazione della rendita è la seguente:

- un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale;
- documento di identità e relativo codice fiscale degli aventi diritto;
- coordinate bancarie ove effettuare l'accredito della rate di rendita in caso di pagamento a mezzo bonifico.

Le rate di rendita vengono pagate, alle scadenze previste dal contratto secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione. La Compagnia esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione richiesta o dalla data di scadenza della rata di rendita. Le rate di rendita riscosse dopo la scadenza non danno diritto al pagamento di interessi da parte della Compagnia.

La Compagnia, a fronte di particolari esigenze istruttorie per la verifica dell'esistenza dell'obbligazione di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto, ha la facoltà di richiedere un'ulteriore documentazione. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione del documento di polizza di spettanza del Contraente.

ART. 14 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 codice civile, si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Qualora il Contraente o i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Compagnia, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

ART. 16 - GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Mediolanum Vita S.p.A. trasmetterà al Contraente entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, il documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa con l'indicazione del premio versato, del capitale residuo rivalutato e della misura di rivalutazione.

Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente il documento unico di rendicontazione dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Per la consultazione degli aggiornamenti del Set Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia: www.mediolanumvita.it.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

ART. 19 – HOME INSURANCE

La Compagnia ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la denuncia del sinistro. In ogni caso il Contraente potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della Compagnia.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla Compagnia su richiesta del Contraente. I codici di accesso garantiscono al Contraente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della Compagnia.

La Compagnia rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della Compagnia stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST

Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1. Mediolanum Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SERIE SPECIALE: FONDO DI ADEGUAMENTO GARANTITO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE SULLA VITA - MEDIOLANUM INVESTIMENTI" ed indicata nel seguito con la sigla "MEDINVEST". MEDINVEST è una gestione separata denominata in euro che persegue la finalità di graduale incremento dei contributi versati con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio. La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati Sovrani, organismi internazionali o primari emittenti societari. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati internazionali. La gestione persegue l'obiettivo di garantire i rendimenti minimi oggetto degli impegni assunti dalla Società verso tutte le riserve matematiche oggetto delle polizze in essere. Le strategie di investimento si basano sull'analisi continua della situazione di Asset and Liabilities Management oggetto della gestione nonché sull'analisi delle variabili macroeconomiche delle principali economie mondiali, ponendo particolare attenzione alle politiche monetarie poste in essere dalle Banche Centrali.

In particolare, per quanto concerne i limiti quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, sono consentiti investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di debito governativi e societari, strumenti del mercato monetario, OICR di tipo obbligazionario e monetario) nella misura massima del 100% del patrimonio della gestione, investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali ad esempio azioni, OICR di tipo azionario) sono consentiti nella misura massima del 15% del patrimonio della gestione. Inoltre, il patrimonio della gestione potrà essere investito in valori immobiliari nella misura massima del 40% del patrimonio della gestione.

Al fine di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio sono consentiti investimenti in strumenti finanziari derivati. Il loro eventuale impiego deve avvenire nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per quanto concerne i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 e successive modificazioni, è stabilito che la gestione separata potrà investire:

- in quote di OICR mobiliari liquidi e immobiliari promossi ed istituiti da società del Gruppo per un importo non superiore al 10 % del patrimonio della gestione separata, fermo restando i limiti di legge per singole categorie;
- in titoli obbligazionari emessi da società del Gruppo per un importo non eccedente il 5% del patrimonio della gestione separata.

Eventuali operazioni di compravendita di immobili ceduti da Società del Gruppo, di titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi da società del Gruppo e di quote di OICR mobiliari non liquidi promossi ed istituiti da società del Gruppo potranno essere effettuate solo nell'interesse della gestione separata e verranno attuate nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza e comunque a condizioni di mercato.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili legati al rendimento del MEDINVEST.

Art. 2. La gestione del MEDINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del MEDINVEST al presente Regolamento e attua le verifiche contabili sulla gestione separata previste dalla normativa vigente.

Art. 3. Il rendimento annuo del MEDINVEST, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del MEDINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del MEDINVEST stesso. Per risultato finanziario del MEDINVEST, si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota parte del MEDINVEST, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali, ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo d'acquisto. Nei casi di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, se ammessi dalla normativa, il valore di iscrizione nel libro mastro è pari al valore corrente rilevato alla data di iscrizione nella gestione separata. Per valore medio del MEDINVEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito e della consistenza media annua di ogni altra attività del MEDINVEST. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro del MEDINVEST. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del MEDINVEST, il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 5. La Società si riserva di apportare, in merito a quanto sopra descritto in relazione al rendimento annuo, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. La società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 6. La gestione del MEDINVEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (pubblicato in G. U. n. 143 del 22 giugno 2011), e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

GLOSSARIO

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce alla polizza.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto.

CAPITALE IN CASO DI DECESSO

Importo liquidabile ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

CAPITALE RESIDUO RIVALUTATO

È il capitale che, nel corso del "periodo iniziale", serve a determinare l'importo pagabile in caso di decesso dell'Assicurato; alla scadenza di detto periodo viene utilizzato per erogare la rendita vitalizia. Viene determinato sottraendo al Premio versato dal Contraente (al netto di tutte le spese previste) le rendite pagate ed applicando all'importo così determinato la rivalutazione.

CARICAMENTI

Rappresentano la parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme di tutte le clausole che disciplinano la polizza di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia Assicuratrice e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente coincide con l'Assicurato quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, la propria vita).

CONTRATTO RIVALUTABILE

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente alle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

GESTIONE INTERNA SEPARATA

Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Compagnia. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni

PERIODO INIZIALE

È il periodo iniziale del contratto che viene stabilito dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta con un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.

PREMIO

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP.

PROPOSTA DI CONTRATTO

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.

RETROCESSIONE

Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all'Assicurato del rendimento ottenuto periodicamente da una gestione separata ed è calcolata come differenza tra tale rendimento e la trattenuta operata dalla Compagnia.

RECLAMO

Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RECLAMANTE

Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

RISCATTO

In taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), facoltà dell'Assicurato di recedere dal contratto.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Vita);
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Vita);
- Condizioni di Assicurazione, comprese di Glossario;

- Proposta di Contratto di Assicurazione.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurativa.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Retro di copertina

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum- Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

È un prodotto di



Allegato: Modalità di calcolo dell'età convenzionale e coefficienti di conversione in rendita

Tabella A. CALCOLO DELL'ETÀ CONVENZIONALE TRAMITE CORREZIONE

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1948	+1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

RENDITA VITALIZIA

Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell'età "corretta" dell'Assicurato al momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all'1,25% annuo).

Età Assicurato	Rateazione di pagamento della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	25,3593	25,1976	25,1175	25,0644
51	25,9991	25,8291	25,7449	25,6891
52	26,6706	26,4918	26,4032	26,3446
53	27,3762	27,1878	27,0945	27,0327
54	28,1181	27,9194	27,8211	27,7560
55	28,8996	28,6897	28,5859	28,5171
56	29,7240	29,5020	29,3923	29,3196
57	30,5952	30,3601	30,2439	30,1669
58	31,5176	31,2682	31,1449	31,0633
59	32,4957	32,2306	32,0996	32,0129
60	33,5339	33,2517	33,1123	33,0201
61	34,6374	34,3363	34,1878	34,0894
62	35,8096	35,4879	35,3292	35,2242
63	37,0555	36,7111	36,5413	36,4290
64	38,3824	38,0131	37,8311	37,7107
65	39,7991	39,4022	39,2067	39,0774
66	41,3071	40,8797	40,6693	40,5302
67	42,9248	42,4634	42,2364	42,0864
68	44,6609	44,1617	43,9162	43,7541
69	46,5272	45,9856	45,7195	45,5438
70	48,5361	47,9470	47,6578	47,4669
71	50,7004	50,0579	49,7428	49,5349
72	53,0395	52,3368	51,9924	51,7653
73	55,5842	54,8130	54,4353	54,1864
74	58,3652	57,5155	57,0998	56,8261
75	61,4059	60,4660	60,0068	59,7045

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Assicurato di 70 anni decide di convertire nel 2014 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese).

Essendo nato nel 1944, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all'età "corretta" di 71 anni - vedi tabella A - in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (49,5349).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l'importo della rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.860,47 (300.000: 1.000 x 49,5349).